

**REGOLAMENTO (CE) N. 1961/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2001**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda
le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafi 8 e 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽⁴⁾, dev'essere modificato sotto vari aspetti al fine di migliorare il regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. È quindi opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità, rifondere in un nuovo testo e abrogare il regolamento (CE) n. 2190/96.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, la concessione di qualsiasi restituzione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ fissa le modalità di applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001 ⁽⁷⁾, stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001 ⁽⁹⁾, stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Dette modalità devono essere integrate da modalità specifiche per il settore degli ortofrutticoli.

(6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(7) La Commissione deve fissare i tassi di restituzione e i quantitativi massimi che possono beneficiare della restituzione. Tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di domanda dei titoli di esportazione e possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica.

(8) Per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione.

(9) È inoltre opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei titoli.

(10) Ai fini di una buona esecuzione del regime, occorre prevedere diversi sistemi di concessione delle restituzioni, compresa una procedura di gara.

(11) È opportuno subordinare alla costituzione di una cauzione il rilascio dei titoli con fissazione anticipata della restituzione.

(12) Per garantire il corretto funzionamento del regime ed evitare speculazioni, occorre eliminare la possibilità di trasferire i titoli.

(13) L'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede, fra l'altro, che le restituzioni sono fissate tenendo conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste. A tal fine è opportuno predisporre un sistema di concessione delle restituzioni mediante gara. Anteriormente al rilascio dei titoli, la Commissione deve chiedere agli offerenti di comunicarle il tasso al quale intendono esportare. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere con cognizione di causa il tasso massimo di restituzione economicamente valido. In taluni casi, segnatamente se i tassi offerti sono troppo alti, il tasso massimo deve essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96. In caso di necessità si deve prevedere che la Commissione possa respingere tutte le offerte presentate nel quadro di una gara.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.